



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 24 luglio 2013 n.93

(Ratifica Decreto Delegato 28 giugno 2013 n.73)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 28 giugno 2013 n.73 – “Disposizioni in materia di credito agevolato a supporto delle imprese” - promulgato:

Visto l'articolo 25, comma 2, della Legge 21 dicembre 2012 n. 150 così come modificato dall'articolo 1 della Legge 29 maggio 2013 n.59,

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.23 adottata nella seduta del 19 giugno 2013;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 19 luglio 2013;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.10 del 19 luglio 2013;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 28 giugno 2013 n.73 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO AGEVOLATO A SUPPORTO DELLE IMPRESE

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente provvedimento ha lo scopo di sostenere e incentivare lo sviluppo economico della Repubblica di San Marino attraverso l'erogazione di prestiti a tasso agevolato destinati all'avvio di nuove attività economiche e qualificazione, diversificazione e consolidamento delle imprese esistenti. Il Congresso di Stato, a tal fine, è autorizzato a stipulare, con Istituti di Credito, convenzioni istitutive di aperture di credito in relazione a quanto previsto dal presente decreto delegato nonché a reperire finanziamenti internazionali a tasso agevolato nell'entità prevista annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Possono godere dei benefici derivanti dal presente decreto delegato gli operatori economici che svolgono attività di impresa nel settore industriale, di servizio, artigianale e commerciale in qualsiasi veste giuridica.

2. Sono esclusi dai benefici del presente decreto delegato:

a) i soggetti che svolgono attività bancaria, di finanziamento, di locazione finanziaria, così come

individuare dalla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche, nonché le società di cui esse siano socie qualora la partecipazione superi il quinto del capitale sociale e il finanziamento sia erogato da diverso istituto;

- b) gli operatori economici domiciliati presso terzi fatto salvo che l'investimento sia finalizzato ad acquisire una propria sede operativa;
- c) le società che esercitano, in qualsiasi forma e anche parzialmente, l'attività immobiliare, sono escluse limitatamente all'acquisto di immobili. Questa ultima limitazione non si applica qualora ricorrano nel contempo i seguenti presupposti:
 - il capitale sociale della società immobiliare e della società svolgente attività economica nell'immobile oggetto di finanziamento sia per almeno all'80% di proprietà delle medesime persone;
 - se per l'erogazione del credito agevolato sono previsti requisiti minimi occupazionali ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto, questi vanno riferiti alla società svolgente l'attività economica nell'immobile oggetto di finanziamento e conseguentemente il mancato rispetto di tali parametri costituisce presupposto per la decadenza dei benefici di cui all'articolo 11 del presente decreto;
 - la richiesta del credito agevolato di cui all'articolo 6 del presente decreto deve essere presentata e sottoscritta dai legali rappresentanti delle società interessate.

Art. 3

(Compatibilità con altre agevolazioni)

1. I finanziamenti previsti dal presente decreto delegato non sono fra loro cumulabili salvo il caso in cui siano parte di un unico progetto di investimento e non sono cumulabili sul medesimo investimento con altre forme di credito agevolato che prevedano un contributo in conto interessi a carico dello Stato. L'importo finanziato non può eccedere in alcun caso l'ammontare degli oneri connessi alla realizzazione del progetto.
2. Inoltre non è ammesso alcun finanziamento in base al presente decreto delegato agli operatori economici beneficiari di agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette ed in materia di aliquota dell'imposta sulle importazioni ai sensi del Decreto 20 luglio 2004 n.100.
3. È consentito rinunciare da parte dell'operatore economico ai benefici di cui al comma precedente optando per le agevolazioni previste dal presente decreto delegato. Tale opzione viene esercitata presentando la richiesta di credito agevolato di cui al successivo articolo 6 e decorre dal periodo di imposta corrispondente all'anno di presentazione della predetta richiesta. L'Ufficio Tributario è informato in merito dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

Art. 4

(Requisiti per l'accesso ai finanziamenti)

1. Costituiscono requisiti essenziali per la presentazione della domanda di accesso ai benefici derivanti dal presente decreto delegato, e per l'esame della relativa richiesta di cui all'articolo 6, essere titolari di licenza per l'esercizio di attività industriali, di servizio, artigianali o commerciali, in stato attivo, alla data di presentazione della domanda.
2. È altresì ammissibile la richiesta di coloro che avendo presentato istanza per il rilascio di licenza abbiano stipulato una apposita convenzione con la Segreteria di Stato per il Lavoro per l'assunzione di non meno di due dipendenti a tempo indeterminato, di cui almeno il 50% dalle liste di avviamento al lavoro.
3. Quando il richiedente sia costituito in forma di società di capitali, questi deve avere il capitale sociale versato come previsto dalla Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche.
4. È precluso l'accesso ai finanziamenti di cui al presente decreto delegato alle imprese che alla data di presentazione della richiesta:

- siano soggetti inidonei ai sensi della Legge n.47/2006 e successive modifiche e della normativa in materia di licenze, o
- che sono state oggetto di accertamenti divenuti definitivi dell'imposta generale sui redditi a seguito dei quali sia stata accertata omessa dichiarazione o la dichiarazione di un reddito inferiore di oltre 1/5 di quello accertato, 0
- abbiano commesso reato di evasione fiscale, o
- che sono oggetto di azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, a norma del Titolo II della Legge 25 maggio 2004 n.70, volte al recupero di crediti vantati dalla Pubblica Amministrazione e dagli Enti del Settore Pubblico Allargato per importi superiori ad € 5.000,00.

Art. 5
(Progetti finanziabili)

1. Il Comitato previsto all'articolo 7 ammette ai finanziamenti previsti dal presente decreto delegato, i progetti aziendali che prevedano nuovi investimenti tesi ad uno sviluppo dell'impresa e/o ad un suo riposizionamento sul mercato e/o al mantenimento della sua capacità competitiva e che, fatte salve specifiche deroghe previste dal presente decreto, comportino il mantenimento o l'incremento del numero delle risorse umane occupate nell'impresa stessa nel rispetto dei limiti minimi occupazionali previsti. Sono, altresì, considerati ammissibili gli investimenti in corso da non più di sei mesi dalla data della richiesta a decorrere dal primo acquisto di beni oggetto dell'investimento.
2. L'operatore economico titolare di licenza per l'esercizio dell'attività industriale in forza della normativa in materia di licenze, può accedere nell'arco temporale di due anni ad un importo di credito agevolato massimo complessivo di € 1.000.000,00 e per un massimo di due progetti, e per i progetti di investimento volti:
 - a) all'acquisizione di beni strumentali materiali inerenti l'attività: impianti, attrezzature e macchinari per un valore complessivo minimo di € 50.000,00 purché alla data di ultima erogazione l'operatore abbia almeno 2 dipendenti se è una società, ovvero un dipendente a tempo indeterminato se impresa individuale. La durata massima del mutuo è di 5 anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato. L'investimento si ritiene concluso nei termini richiesti dal presente decreto delegato quando al massimo entro sei mesi dalla erogazione, ovvero dall'ultima erogazione qualora ricorra la situazione di cui all'articolo 10, comma 1, sia stato aggiornato l'avvio alla produzione ove ciò sia richiesto dalle specifiche normative di settore;
 - b) all'acquisizione e realizzazione di immobili, ampliamento locali e superfici di lavoro nonché al loro ammodernamento o ristrutturazione al fine di migliorare i processi produttivi, o la sicurezza sul luogo di lavoro o la riduzione di emissioni inquinanti, a condizione che si riferiscano a locali che già siano o divengano sede dell'attività, con relativo rilascio e adeguamento della licenza nonché aggiornamento dell'avvio alla produzione ove necessario, entro 12 mesi dalla delibera di concessione dei benefici. L'acquisto di immobili e l'ampliamento di locali e superfici, sono finanziabili per l'importo risultante dal valore complessivo dell'acquisizione fermo restando il limite massimo di cui al comma 2, diviso per i metri quadri risultanti dall'atto di acquisto registrato presso l'Ufficio Registro e Conservatoria, in ragione di 50 mq. di superficie utile per dipendente assunto a tempo indeterminato. Tale numero è riferito alla data dell'ultima erogazione. La durata massima del mutuo è di 10 anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato. Qualora l'investimento abbia oggetto locali non di proprietà dell'Operatore Economico occorre presentare all'atto della richiesta il consenso del proprietario dei locali ai lavori;
 - c) all'acquisizione di beni strumentali immateriali di diritto di brevetto industriale, di diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, inerenti l'esercizio della attività economica del valore

minimo di € 100.000,00 a condizione che alla data dell'ultima erogazione l'operatore economico abbia almeno 2 dipendenti assunti a tempo indeterminato se l'operatore è una società, ovvero un dipendente a tempo indeterminato se impresa individuale. La durata massima del mutuo è di 5 anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato;

d) sono altresì ammissibili investimenti di importo minimo pari a € 200.000,00 di cui alle superiori lettere per un progetto, anche parziale, di riposizionamento, riqualificazione e/o cambiamento dell'oggetto dell'attività a condizione che sia previsto un accordo di assunzione di personale con la Segreteria di Stato per il Lavoro, di almeno due dipendenti a tempo indeterminato di cui almeno il 50% assunto dalle liste di avviamento al lavoro, da assumersi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della delibera di autorizzazione. La durata massima del mutuo è di cinque anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 100% del tasso convenzionato.

3. L'operatore economico titolare di licenza per l'esercizio dell'attività di servizio in forza della normativa in materia di licenze può accedere nell'arco temporale di due anni ad un importo di credito agevolato massimo complessivo di € 500.000,00 e per un massimo di due progetti, e per i progetti di investimento volti:

a) all'acquisizione di impianti, attrezzature e macchinari; per un valore complessivo minimo di € 30.000,00 a condizione che l'operatore alla data dell'ultima erogazione abbia almeno due dipendenti assunti a tempo indeterminato se è una società, ovvero un dipendente a tempo indeterminato se impresa individuale. La durata massima del mutuo è di cinque anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato. L'investimento si ritiene concluso nei termini richiesti dal presente decreto delegato quando al massimo entro sei mesi dalla erogazione, ovvero dall'ultima erogazione qualora ricorra la situazione di cui all'articolo 10, comma 1, sia stato aggiornato l'avvio alla produzione ove ciò sia richiesto dalle specifiche normative di settore;

b) all'acquisizione e realizzazione di immobili, ampliamento locali e superfici di lavoro nonché al loro ammodernamento o ristrutturazione al fine di migliorare i processi produttivi, o la sicurezza sul luogo di lavoro o la riduzione di emissioni inquinanti a condizione che si riferiscano a locali che già siano o divengano sede dell'attività, con relativo rilascio e adeguamento della licenza nonché aggiornamento dell'avvio alla produzione ove necessario, entro dodici mesi dalla delibera di concessione dei benefici. L'acquisto di immobili e l'ampliamento di locali e superfici, sono finanziabili per l'importo risultante dal valore complessivo dell'acquisizione fermo restando il limite massimo di cui al comma 3, diviso per i metri quadri risultanti dall'atto di acquisto registrato presso l'Ufficio Registro e Conservatoria, in ragione di 25 mq. di superficie utile per dipendente assunto a tempo indeterminato. Tale numero è riferito alla data dell'ultima erogazione. Qualora l'investimento abbia ad oggetto locali non di proprietà dell'operatore economico occorre presentare all'atto della richiesta il consenso del proprietario dei locali ai lavori;

c) all'acquisizione di beni strumentali immateriali di diritto di brevetto industriale, di diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, inerenti l'esercizio dell'attività economica, del valore minimo di € 100.000,00 a condizione che alla data dell'ultima erogazione l'operatore abbia almeno due dipendenti assunti a tempo indeterminato se è una società, ovvero un dipendente a tempo indeterminato se impresa individuale. La durata massima del mutuo è di cinque anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato;

d) sono altresì ammissibili investimenti di importo minimo pari a € 200.000,00 di cui alle superiori lettere per un progetto, anche parziale, di riposizionamento, riqualificazione e/o cambiamento dell'oggetto dell'attività a condizione che sia previsto un accordo di assunzione di personale con la Segreteria di Stato per il Lavoro di almeno due dipendenti di cui almeno il 50% assunto dalle liste di avviamento al lavoro, da assumersi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della delibera di autorizzazione. La durata massima del mutuo è di cinque anni con

contribuito in conto interessi da parte dello Stato pari al 100% del tasso convenzionato.

4. L'operatore economico titolare di licenza per l'esercizio dell'attività artigianale in forza della normativa in materia di licenze può accedere nell'arco temporale di due anni ad un importo di credito agevolato massimo complessivo di € 500.000,00 e per un massimo di due progetti, e per i progetti di investimento volti:

a) all'acquisizione, da parte di titolari di licenza artigianale di produzione e di servizio, di beni strumentali materiali inerenti l'attività: impianti, attrezzature e macchinari per un valore complessivo minimo di € 20.000,00 purché:

1. abbia almeno due dipendenti assunti a tempo indeterminato alla data dell'ultima erogazione se l'operatore economico è una società unipersonale,
2. abbia un dipendente a tempo indeterminato se impresa individuale alla data dell'ultima erogazione,
3. sia un'attività di artigianato artistico ai sensi delle disposizioni in vigore, anche senza dipendenti, fino ad un massimo di credito agevolato di € 50.000,00.

La durata massima del mutuo è di cinque anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato.

L'investimento si ritiene concluso nei termini richiesti dal presente decreto quando al massimo entro sei mesi dalla erogazione, ovvero dall'ultima erogazione qualora ricorra la situazione di cui all'articolo 10, comma 1, sia stato aggiornato l'avvio alla produzione ove ciò sia richiesto dalle specifiche normative di settore;

b) all'acquisizione e realizzazione, da parte di titolari di licenza artigianale di produzione, di immobili, ampliamento locali e superfici di lavoro nonché al loro ammodernamento o ristrutturazione al fine di migliorare i processi produttivi, o la sicurezza sul luogo di lavoro o la riduzione di emissioni inquinanti a condizione che si riferiscano a locali che già siano o divengano sede dell'attività, con relativo rilascio e adeguamento della licenza nonché aggiornamento dell'avvio alla produzione ove necessario, entro dodici mesi dalla delibera di concessione dei benefici. L'acquisto di immobili e l'ampliamento di locali e superfici, sono finanziabili per l'importo risultante dal valore complessivo dell'acquisizione fermo restando il limite massimo di cui al comma 4, diviso per i metri quadri risultanti dall'atto di acquisto registrato presso l'Ufficio Registro e Conservatoria, in ragione di 50 mq. di superficie utile per dipendente e nel numero dei dipendenti è da annoverarsi anche il/i titolare/i di licenza. Sono ammessi con le stesse modalità i titolari di licenza artigianali di servizio; in tale caso il parametro del rapporto mq. - dipendenti è di 25 mq per dipendente e nel numero dei dipendenti è da annoverarsi anche il/i titolare/i di licenza. Tale numero è riferito alla data dell'ultima erogazione. La durata massima del mutuo è di 10 anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato. Qualora l'investimento abbia oggetto locali non di proprietà dell'operatore economico occorre presentare all'atto della richiesta il consenso del proprietario dei locali ai lavori;

c) all'acquisizione di beni strumentali immateriali di diritto di brevetto industriale, di diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, inerenti l'esercizio dell'attività economica, del valore minimo di € 100.000,00 a condizione che alla data dell'ultima erogazione l'operatore abbia almeno due dipendenti assunti a tempo indeterminato se è una società unipersonale, ovvero un dipendente a tempo indeterminato se impresa individuale. La durata massima del mutuo è di cinque anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato;

d) sono altresì ammissibili investimenti di importo minimo pari a € 100.000,00 di cui alle superiori lettere per un progetto, anche parziale, di riposizionamento, riqualificazione e/o cambiamento dell'oggetto dell'attività a condizione che sia previsto un accordo di assunzione di personale con la Segreteria di Stato per il Lavoro di un dipendente a tempo indeterminato assunto dalle liste di avviamento al lavoro o di più dipendenti di cui almeno il 50% assunto dalle liste di avviamento al lavoro, da assumersi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della

delibera di autorizzazione. La durata massima del mutuo è di cinque anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 100% del tasso convenzionato.

5. L'operatore economico titolare di licenza per l'esercizio dell'attività commerciale in forza della normativa in materia di licenze può accedere nell'arco temporale di due anni ad un importo di credito agevolato massimo complessivo di € 500.000,00 e per un massimo di due progetti, e per i progetti di investimento volti:

- a) all'acquisizione di beni strumentali materiali inerenti l'attività: impianti, attrezzature e macchinari per un valore complessivo minimo di:
 1. € 30.000,00 purché alla data di ultima erogazione l'operatore abbia almeno due dipendenti assunti a tempo indeterminato se è una società, ovvero un dipendente a tempo indeterminato se impresa individuale. La durata massima del mutuo è di cinque anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato;
 2. € 20.000,00 e per un valore complessivo massimo di € 150.000,00 anche senza dipendenti se la sede dell'attività è nei centri storici della Repubblica di San Marino come da normativa in vigore. La durata massima del mutuo è di cinque anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato;
- b) all'acquisizione e realizzazione di immobili, ampliamento locali e superfici di lavoro nonché al loro ammodernamento o ristrutturazione al fine di migliorare i processi produttivi, o la sicurezza sul luogo di lavoro o la riduzione di emissioni inquinanti a condizione che si riferiscano a locali che già siano o divengano sede dell'attività, con relativo rilascio e adeguamento della licenza nonché aggiornamento dell'avvio alla produzione ove necessario, entro dodici mesi dalla delibera di concessione dei benefici. L'acquisto di immobili e l'ampliamento di locali e superfici, sono finanziabili per l'importo risultante dal valore complessivo dell'acquisizione fermo restando il limite massimo di cui al comma 5, diviso per i metri quadri risultanti dall'atto di acquisto registrato presso l'Ufficio Registro e Conservatoria, in ragione di 50 mq. di superficie utile per dipendente assunto a tempo indeterminato per le attività di commercio al dettaglio e in ragione di 100 mq. di superficie utile per dipendente assunto a tempo indeterminato per le attività di commercio all'ingrosso. Per i titolari di licenza con sede nei centri storici della Repubblica di San Marino come da disposizioni in vigore, è assicurata la superficie utile minima pari a 25 mq., e successivamente il parametro del rapporto da applicarsi mq. - dipendenti è di 25 mq per dipendente e nel numero dei dipendenti è da annoverarsi anche il/i titolare/i di licenza. Tale numero è riferito alla data dell'ultima erogazione. La durata massima del mutuo è di dieci anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato. Qualora l'investimento abbia oggetto locali non di proprietà dell'Operatore Economico occorre presentare all'atto della richiesta il consenso del proprietario dei locali ai lavori;
- c) all'acquisizione di beni strumentali immateriali di diritto di brevetto industriale, di diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, inerenti l'esercizio dell'attività economica, del valore minimo di € 100.000,00 a condizione che alla data dell'ultima erogazione l'operatore abbia almeno due dipendenti assunti a tempo indeterminato se è una società, ovvero un dipendente a tempo indeterminato se impresa individuale. La durata massima del mutuo è di cinque anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato;
- d) sono altresì ammissibili investimenti di importo minimo pari a € 100.000,00 di cui alle superiori lettere per un progetto, anche parziale, di riposizionamento, riqualificazione e/o cambiamento dell'oggetto dell'attività a condizione che sia previsto un accordo di assunzione di personale con la Segreteria di Stato per il Lavoro di un dipendente assunto dalle liste di avviamento al lavoro o di più dipendenti, di cui almeno il 50% assunto dalle liste di avviamento al lavoro, da assumersi a tempo indeterminato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della delibera di autorizzazione. La durata massima del mutuo è di cinque anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 100% del tasso convenzionato;
- e) ulteriori progetti di finanziamento potranno essere previsti nell'ambito dell'emanazione del

Piano di Valorizzazione del Commercio di cui alla Legge 26 luglio 2010 n. 130.

6. All'operatore economico titolare di licenza che svolge una delle attività ricettive di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della Legge 27 gennaio 2006 n.22, nonché a quelli svolgenti quale attività prevalente quella di logistica, deposito, trasporti, non si applica il criterio della proporzione metri quadri-numero di dipendenti di cui alle precedenti lettere b) commi 2, 3, 4 e 5. Per tali attività l'importo finanziabile massimo è di € 1.000.000,00. La durata massima del mutuo è di dieci anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato. Gli operatori economici di cui al presente comma possono accedere, nell'arco temporale di due anni, ad un importo di credito agevolato massimo complessivo di € 1.000.000,00 e per un massimo di due progetti così come individuabili in base alla tipologia della licenza rilasciata.

7 In riferimento ai progetti di investimento è stabilito che:

- a) non sono finanziabili costi per investimenti aventi ad oggetto beni mobili, anche registrati, usati;
- b) ai fini della determinazione del valore minimo di accesso ai finanziamenti previsti alla lettera a) dei commi 2, 3, 4 e 5 relativi alla acquisizione di impianti, attrezzature e macchinari, si intendono i beni mobili o fissi registrati o meno, da installarsi negli immobili aventi una unitarietà in termini di finalità e utilizzazione;
- c) sono ammissibili finanziamenti fra loro cumulabili qualora siano parte di un unico progetto. In tal caso, il richiedente deve comunque precisare le caratteristiche dell'investimento secondo le classificazioni sopraindicate in base alle quali viene riconosciuto il contributo in conto interessi;
- d) l'arco temporale di due anni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 del presente decreto deve intendersi dall'entrata in vigore del decreto stesso;
- e) i limiti numerici previsti, il cui mancato rispetto costituisce motivo di decadenza, devono essere reintegrati entro sessanta giorni.

8. Qualora l'operatore economico sia in possesso di diverse tipologie di licenza alla data di richiesta di credito agevolato, l'accesso ai benefici previsti dal presente decreto avviene, fermo restando il limite dei due progetti nell'arco temporale di due anni, entro l'importo massimo erogabile più favorevole in base alle tipologie di licenza di cui l'operatore economico è titolare. Nel caso il rilascio di altra tipologia della licenza avvenga successivamente alla prima richiesta di credito agevolato e la seconda richiesta nell'arco sempre temporale di due anni si riferisca alla nuova tipologia di licenza, si applica al secondo investimento il limite massimo ivi previsto dedotto il valore del primo investimento autorizzato.

Art. 6

(Richiesta di credito agevolato)

1. Le imprese che intendono usufruire dei finanziamenti previsti dal presente decreto delegato devono presentare apposita domanda in carta semplice al Comitato di Valutazione, presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

2. La domanda, firmata dal legale rappresentante dell'impresa e vistata da un sindacato dei datori di lavoro regolarmente riconosciuto dalla Legge n.7/1961, rappresenta un impegno unilaterale dell'impresa verso lo Stato: chi sottoscrive la domanda si assume le conseguenti responsabilità di quanto viene dichiarato nella stessa.

3. La domanda deve indicare l'ammontare del finanziamento richiesto, i tempi e le modalità di erogazione dello stesso.

4. Alla domanda, a pena di inammissibilità ed irricevibilità della stessa, deve essere allegata una relazione contenente:

- a) la descrizione del progetto di investimento a norma dell'articolo 5 unitamente alla documentazione utile ad avvalorare le caratteristiche e il valore dell'investimento in riferimento all'attività svolta; attraverso il regolamento di cui all'articolo 19 può essere richiesta la fornitura

- di ulteriori specificazioni;
- b) l'indicazione delle unità lavorative dipendenti necessarie per l'attuazione del progetto con la distinzione di quelle già impiegate e di quelle da assumere;
 - c) le prospettive di crescita del fatturato e di sviluppo dell'impresa;
 - d) i tempi di attuazione del progetto ed ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda da parte del Comitato.

Art. 7

(Modalità di autorizzazione del credito agevolato)

1. Le domande per usufruire dei finanziamenti previsti dal presente decreto delegato sono esaminate in ordine di presentazione entro sessanta giorni lavorativi dalla loro presentazione, dal Comitato di Valutazione composto come segue:

- a) il direttore dell'Ufficio Industria Artigianato e Commercio o suo delegato, che lo presiede;
- b) il direttore dell'Ufficio del Lavoro o suo delegato;
- c) il direttore dell'Ufficio Tributario o suo delegato, con funzioni di vicepresidente che sostituisce in caso di assenza il presidente.

Sono invitati a presenziare, senza farne parte, a scopo conoscitivo e consultivo, un rappresentante per ciascuna delle associazioni sindacali e dei sindacati dei datori di lavoro giuridicamente riconosciute ai sensi del Titolo I della Legge n.7/1961 e successive modifiche. Le nomine di cui al presente comma vengono effettuate tramite delibera del Congresso di Stato.

2. Le riunioni del Comitato di Valutazione sono indette dal Presidente con comunicazione che deve pervenire agli aventi diritto almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione ed in caso di parità prevale la soluzione proposta dal Presidente.

3. Le sedute del Comitato di Valutazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

4. Le decisioni del Comitato di Valutazione vengono trascritte in apposito processo verbale ad opera di un segretario verbalizzante nominato tra i suoi componenti anche al di fuori dei membri stessi e vengono comunicate all'impresa richiedente.

5. Il Comitato di Valutazione delibera l'accesso ai finanziamenti ed ai conseguenti contributi in conto interessi quando siano soddisfatti i requisiti richiesti.

6. Nell'accogliere la domanda di finanziamento, il Comitato di Valutazione può imporre al richiedente prescrizioni particolari e/o modalità esecutive ai fini dell'erogazione del finanziamento.

7. Qualora si verificano in fase di realizzazione del progetto di investimento variazioni significative rispetto alle previsioni del valore e delle caratteristiche del progetto stesso, il Comitato di Valutazione può disporre la variazione dello stesso fermo restando il termine di realizzazione di cui al successivo comma 8, a condizione che l'operatore economico autorizzato informi tempestivamente il Comitato stesso.

8. Il progetto di investimento deve essere realizzato entro dodici mesi dalla data di ricevimento della delibera di autorizzazione. A fronte di documentate esigenze tale termine può essere prorogato di

- a) ulteriori dodici mesi, qualora il progetto si riferisca agli interventi sugli immobili di cui al punto b) commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5;
- b) ulteriore centottanta giorni per i progetti di cui ai punti a), c) e d) commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5.

Art. 8

(Contributo in conto interessi)

1. I finanziamenti possono essere concessi nella forma del contratto di mutuo oppure nella forma del contratto di locazione finanziaria. In quest'ultimo caso, il contributo in conto canoni,

corrisposto nelle percentuali previste nel presente decreto, viene corrisposto all'operatore economico nella misura che spetterebbe per l'acquisto dei beni medesimi.

2. Il credito agevolato può essere concesso per un massimo di cinque o dieci anni a seconda di quanto previsto dall'articolo 5 ed il rimborso del prestito avviene mediante il pagamento di rate semestrali posticipate costanti comprensive della quota di interessi a carico del beneficiario, con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno; la prima rata scade alla fine del primo semestre successivo a quello in cui è avvenuta l'erogazione della prima parte del prestito.

3. Qualora l'erogazione del prestito avvenga nel corso del semestre, gli interessi sono totalmente a carico del beneficiario, sino al 30 giugno o 31 dicembre successivo. Gli istituti di credito sottoscrittori della convenzione finanziaria sono tenuti ad applicare per il periodo di preammortamento e limitatamente alle somme ammesse al prestito agevolato, tassi di interesse non superiori a quelli previsti annualmente nelle succitate Convenzioni finanziarie.

3bis. L'operatore economico può anche stipulare mutui di durata superiore al numero di anni massimi indicati nel presente decreto ma in ogni caso non superando il doppio della durata stabilita. In tal caso, l'erogazione del contributo in conto interessi da parte dello Stato è comunque limitata al numero massimo di anni previsto e durante il periodo eccedente dovrà essere applicato il tasso di cui al comma precedente. L'impegnativa di cui all'articolo 9 dovrà specificare questa eventualità e le garanzie di cui all'articolo 14 terranno conto di quanto indicato nel presente comma e restano soggette alle procedure di cui all'ultimo comma del medesimo articolo con decadenza corrispondente alla durata del mutuo.

Art. 9 *(Impegnativa)*

1. La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo è subordinata all'esistenza, in capo al richiedente, di requisiti di solidità economica e patrimoniale che vengono valutati dall'Istituto di Credito erogante.

2. L'Istituto di Credito convenzionato, disposto ad erogare i prestiti agevolati, in relazione alla specifica domanda di mutuo, produce il relativo piano di ammortamento del finanziamento e lo trasmette al Comitato di Valutazione indicando le garanzie di cui all'articolo 14.

3. Qualora l'Istituto di Credito ritenga debba essere revocata anche parzialmente l'impegnativa a suo tempo rilasciata, deve darne immediata comunicazione al Comitato di Valutazione per l'adozione delle procedure di revoca anche parziale del credito autorizzato attivando le conseguenti operazioni comprensive del recupero degli interessi a carico dello Stato.

Art 10 *(Erogazione)*

1. L'erogazione del beneficio avviene dopo aver documentato la realizzazione anche parziale dell'investimento, a condizione che sia sussistente l'impegnativa di cui al precedente articolo e siano stati perfezionati i relativi atti a garanzia di cui all'articolo 14.

2. Sono considerati finanziabili gli acconti debitamente documentati.

3. Il Presidente del Comitato di Valutazione, per conto del Comitato stesso, trasmette all'Istituto di Credito convenzionato e alla Direzione della Finanza Pubblica, le autorizzazioni ad erogare il prestito.

4. Fatte salve le disposizioni dettate dal presente decreto delegato, gli aspetti procedurali dell'erogazione dei finanziamenti sono disciplinati nell'ambito delle convenzioni stipulate con gli Istituti di Credito.

Art. 11

(Decadenza dei benefici)

1. Decadono dai benefici del presente decreto delegato e sono tenute alla restituzione, entro centottanta giorni dalla dichiarazione di decadenza da parte del Comitato di Valutazione, del capitale residuo e del contributo in conti interessi erogato dallo Stato in relazione al finanziamento accordato sino alla data di decadenza in proporzione alla durata del finanziamento rispetto al periodo di fruizione del contributo pubblico e secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo:

- a) le imprese che non hanno avviato o completato i progetti oggetto del finanziamento entro i termini stabiliti;
- b) le imprese che non hanno rispettato in tutto o in parte i requisiti occupazionali previsti che per gli immobili si intendono riferiti al numero minimo che consente l'accesso al mutuo;
- c) le imprese che non hanno comunicato tempestivamente al Comitato di Valutazione variazioni significative del progetto rispetto alle previsioni;
- d) le imprese che successivamente all'approvazione della domanda si trovano in una delle cause di inammissibilità di cui all'articolo 4 ad esclusione dell'ultima condizione inerente le azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria ai sensi della Legge n.70/2004 e successive modifiche;
- e) le imprese che danno luogo alla cessione dei beni oggetto degli investimenti di cui i progetti ammessi al finanziamento in violazione delle disposizioni;
- f) le imprese che non rispettano le condizioni previste nel contratto di locazione finanziaria o mutuo per il rimborso delle somme finanziate per due rate consecutive;
- g) le imprese che non forniscono, in base alle richieste del Comitato di Valutazione o dell'Ufficio Industria Artigianato e Commercio, i documenti e/o le informazioni necessarie a verificare la permanenza dei requisiti e l'insussistenza di cause di decadenza successivamente all'erogazione del finanziamento;
- h) nel caso indicato all'articolo 9, comma 3.

2. Il Presidente del Comitato di Valutazione o in assenza il Vicepresidente, a tutela dell'interesse pubblico, informando i componenti del Comitato, provvede alla revoca di cui al presente articolo all'atto dell'accertamento dell'inadempimento.

3. L'importo di cui al comma 1 del presente articolo, si determina rapportando l'importo del valore totale dei contributi semestrali erogati, al periodo di durata del mutuo fino alla revoca e la durata stabilita del mutuo stesso.

4. L'Istituto di Credito erogante o la società concedente i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria nei termini di cui al comma 1 sono tenuti:

- a) a risolvere il contratto di mutuo o di locazione finanziaria stipulato ai sensi del presente decreto delegato;
- b) a rifondere all'Erario la quota di interessi passivi pagata dall'Erario stesso rivalendosi sull'operatore per il recupero del capitale e degli interessi anche attraverso le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 14 nella misura che si determina ai sensi del comma 3 del presente articolo. La stessa procedura si applica da parte della società concedente i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria in caso di erogazioni in conto contributo canoni.

Art. 12

(Funzioni dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio)

1. Ogni comunicazione da rivolgersi al Comitato di Valutazione deve essere indirizzata allo stesso, presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

2. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio istruisce la pratica di esame della domanda verificando la corrispondenza della stessa ai requisiti dal presente decreto delegato sulla base delle

informazioni in suo possesso e con la facoltà di richiedere ai competenti uffici dell'Amministrazione Pubblica ogni altra ulteriore informazione utile.

3. L'Ufficio Industria Artigianato e Commercio, avvalendosi anche di altri uffici dell'amministrazione, ha il compito di verificare la permanenza dei requisiti dei richiedenti beneficiari di finanziamenti e di sottoporre tempestivamente al Comitato di Valutazione le situazioni di inadempimento secondo le procedure di cui all'articolo 11.

Art. 13

(Cessione dei beni oggetto del finanziamento)

1. I beni, per i quali siano stati erogati i finanziamenti di cui al presente decreto delegato, non possono essere ceduti a qualsiasi titolo prima della totale estinzione del finanziamento, pena la decadenza dei benefici a norma del precedente articolo 11 salvo i casi di cui ai commi seguenti.

2. L'eventuale cessione di beni per i quali sia stato concesso il finanziamento ai sensi del presente decreto delegato deve essere preventivamente autorizzata dal Comitato di Valutazione che può autorizzare la cessione dei beni stessi previo rimborso del debito residuo entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data dell'eventuale autorizzazione. Tale rimborso è escluso qualora i beni oggetto del finanziamento siano ceduti ad altro operatore economico avente i necessari requisiti previsti dal presente decreto delegato per ottenere i medesimi benefici ed in osservanza delle disposizioni stabilite dal presente decreto delegato in materia di impegnativa e garanzie.

3. Qualora i beni ceduti siano sostituiti da altri destinati allo stesso scopo, la disposizione di cui al comma che precede non si applica quando il valore dei nuovi beni sia almeno uguale a quello dei beni sostituiti, purché detta sostituzione sia stata preventivamente autorizzata dal Comitato di Valutazione.

Art. 14

(Garanzie)

1. I finanziamenti concessi in forza del presente decreto delegato sono assistiti da privilegio in favore dell'Istituto di Credito erogatore sui beni mobili ed immobili oggetto del finanziamento agevolato. L'entità delle garanzie deve essere tale da coprire oltre all'ammontare del prestito, l'ammontare complessivo degli interessi a carico dello Stato. Nel caso in cui il finanziamento avvenga in conto canoni come previsto al comma 1 dell'articolo 8, il richiedente deve depositare presso la società, con la quale stipulerà il contratto di locazione finanziaria, le necessarie garanzie atte a coprire l'ammontare complessivo del contributo conto canoni a carico dello Stato, la quale ne darà comunicazione al Comitato di Valutazione ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto ed in tale atto la società concedente i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria si impegna al rispetto delle disposizioni previste dal presente decreto.

2. Il privilegio deve constare di apposita iscrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari o del Tribunale se trattasi di beni mobili.

3. Il credito nascente dai finanziamenti di cui al presente decreto delegato viene soddisfatto col valore dei beni mobili ed immobili oggetto del finanziamento, in preferenza di ogni altro creditore privilegiato, ipotecario e pignoratorio ai sensi degli articoli 25 e 26 della Legge Ipotecaria 16 marzo 1854.

4. Il privilegio di cui al primo comma può essere sostituito o integrato da fidejussioni bancarie, polizze fideiussorie o altre forme di garanzia all'uopo concordate con l'istituto di credito. Possono essere altresì erogati finanziamenti in assenza di garanzie, ma in tal caso l'istituto di credito è tenuto alla restituzione delle somme di cui al comma 6 del presente articolo qualora sia deliberata la decadenza di cui all'articolo 11 del presente decreto delegato.

5. L'iscrizione del privilegio o la costituzione di altre forme di garanzia, avviene a cura dell'istituto di credito erogatore, il quale ne trasmette certificazione al Comitato di Valutazione, con

onere a carico dell'impresa beneficiaria.

6. Nel caso il mutuo sia stato estinto, le garanzie di cui al presente articolo decadono dopo sessanta giorni correnti previa cancellazione presso l'organismo preposto da parte dell'istituto di credito. La stessa procedura si applica per le garanzie rilasciate nei contratti di locazione finanziaria quando questi siano estinti.

Art. 15

(Copertura finanziaria)

1. Gli oneri a carico dello Stato per la contribuzione in conto interessi relativi ai finanziamenti di cui al presente decreto delegato trovano imputazione sul cap. 2-4-7226 "Contributi in conto interessi e in conto canoni per gli interventi a sostegno delle attività economiche".

2. I finanziamenti deliberati dal Comitato di Valutazione, non erogati entro dodici mesi dalla data ricevimento da parte del richiedente della delibera di autorizzazione del Comitato di Valutazione, decadono.

3. Gli incentivi finanziari di cui all'articolo 6 della Legge 24 novembre 1997 n. 134 nonché gli eventuali crediti agevolati previsti dalla stessa legge autorizzati dall'Organismo preposto successivi alla data di entrata in vigore saranno imputati sul predetto capitolo di spesa.

Art. 16

(Revocatoria)

1. Le obbligazioni derivanti dai finanziamenti di cui al presente decreto delegato ed il relativo privilegio indicato al precedente articolo 14 non sono soggetti, dopo il consolidamento del privilegio di cui al comma seguente, né all'azione revocatoria concorsuale prevista dall'articolo 3 della Legge 15 novembre 1917 n.17 e successive modifiche né all'azione revocatoria "pauliana". Analogo trattamento è riconosciuto alle eventuali ulteriori garanzie poste in essere ai fini dell'erogazione dei mutui di cui al presente decreto .

2. Il privilegio di cui al primo comma dell'articolo 14 si consolida entro dieci giorni dall'iscrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari o del Tribunale. Il predetto termine si applica anche alle eventuali ulteriori garanzie poste in essere ai fini dell'erogazione dei mutui di cui al presente decreto.

Art. 17

(Esenzioni)

1. ai sensi della Legge n.50/1979 e successive modifiche, tutte le operazioni e formalità eseguite in applicazione del presente decreto delegato, sono esenti da ogni tassa di registro, di iscrizione, registrazione e cancellazione di privilegio.

Art. 18

(Disposizioni transitorie)

1. Le norme di cui alla Legge 28 gennaio 1993 n.13 e successive modifiche ed al Decreto Delegato 28 aprile 2011 n.68 continuano ad avere applicazione per le eventuali richieste giacenti antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto delegato, nonché per quelle in corso per le quali non è stato ancora erogato il mutuo nonché per le altre leggi che erogano finanziamenti in forza di appositi rimandi alla Legge n. 13/1993.

2. Le norme di cui alla Legge 3 agosto 2009 n.109 e successive modifiche continuano ad avere applicazione per le pratiche di finanziamento in corso per le quali non è stato ancora erogato il mutuo.

3. Sui capitoli 2-4-7225 “Finanziamento interventi comparto turistico – commerciale” e 2-4-7220 “Contributo in c/to interessi per crediti agevolati alle imprese (L. n.139/1985 - L. n. 13/1993 - L. n. 35/1996) e incentivi finanziari ex Art. 6, Legge n.134/1997)” continuano a trovare imputazione gli oneri relativi ai prestiti pregressi alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato.
4. In relazione ai finanziamenti autorizzati nel corrente esercizio ai sensi del presente decreto delegato e di quelli autorizzati in data antecedente all’entrata in vigore del presente decreto delegato, il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi per l’esercizio 2013 con gli Istituti di Credito disponibili fino alla concorrenza dell’importo complessivo di € 15.000.000,00.
5. Gli operatori economici che hanno in corso mutui agevolati ai sensi delle norme sopraindicate sono soggetti ai vincoli previsti dalle norme di autorizzazione.
6. Il Comitato di Valutazione del presente decreto delegato subentra nelle funzioni degli Organi di cui all’articolo 2 della Legge n. 13/1993 e successive modifiche, all’articolo 2, comma 7, della Legge n. 109/2009 e successive modifiche ed all’articolo 4 del Decreto Delegato n.68/2011.
7. In relazione ai commi 1 e 2 del presente articolo, l’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio continua a svolgere i compiti previsti dalle relative normative.
8. Sono ammissibili ai benefici della presente decreto delegato i progetti di impresa la cui implementazione è stata avviata a partire dal 1° gennaio 2013. Il termine decorre, in caso di beni mobili, dalla data di consegna, anche in parte, dei beni relativi all’investimento e, in caso di beni immobili, dalla data di stipula dell’atto notarile, se trattasi di acquisizione o dalla data della pratica edilizia qualora trattasi di ampliamento di immobile già di proprietà o ristrutturazione dello stesso. La presentazione della richiesta relativa ai predetti investimenti deve avvenire entro il 30 settembre 2013
9. La modalità di cui all’articolo 11, comma 3, trovano applicazione anche per le altre scadenze di erogazioni concesse in forza della Legge n.109/2009.

Art.19
(Regolamento)

1. Il Congresso di Stato provvederà all’emanazione di apposito Regolamento ai sensi dell’articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale 16 dicembre 2005 n. 185 al fine di definire procedure e modulistica ai quali devono attenersi i richiedenti i benefici di cui al presente decreto delegato, gli Istituti Bancari e i Pubblici Uffici.

Art.19bis
(Proroga durata del mutuo agevolato)

1. Al fine di sostenere gli operatori economici, che avendo fatto ricorso a forme di crediti agevolati alle imprese non riescono ad ottemperare nei termini previsti al pagamento delle rate per il rimborso del prestito ottenuto a causa dell’attuale crisi economica, considerato anche quanto indicato all’articolo 49, comma 4, della Legge 21 dicembre 2012 n.150, sono stabilite le seguenti procedure destinate a prorogare la durata del mutuo autorizzato limitando l’onere in conto interessi a carico del bilancio dello Stato al periodo inizialmente previsto.
2. L’operatore economico può avanzare richiesta all’organo che ha autorizzato il credito precisando e documentando le ragioni che inducono alla richiesta di proroga. Possono essere ammessi alle procedure previste dal presente articolo gli operatori economici che abbiano pagato almeno quattro rate semestrali del mutuo agevolato ai sensi delle norme in vigore e non abbiano più di due rate scadute.
3. La richiesta deve essere corredata da consenso dell’istituto di credito erogante e di eventuale aggiornamento delle garanzie ritenute necessarie.
4. In caso di accoglimento della richiesta il mutuo originario viene estinto e si stipula un nuovo mutuo per il capitale residuo la cui durata sarà pari al periodo residuo del mutuo originario sommando il periodo della proroga che non potrà superare due anni per i mutui a cinque anni e

cinque anni per quelli a dieci anni.

5. Durante tale periodo, il contributo in conto interessi resterà comunque ed in ogni caso limitato alla durata del mutuo originario autorizzato ed il contributo in conto interessi da parte dello Stato sarà commisurato alle nuove rate in scadenza pagate secondo il tasso convenzionato ed alla percentuale in conto interessi prevista dalla norma che ha autorizzato il credito agevolato erogato.

6. Nel periodo di proroga del mutuo, l'istituto di credito erogante riconosce all'operatore economico il tasso convenzionato dell'anno di stipula del nuovo mutuo.

7. Le richieste di cui al presente articolo possono essere presentate fino al 31/12/2013.

Art.20

(Disposizioni finali)

1. I termini previsti dal presente decreto delegato sono perentori.

Art. 21

(Entrata in vigore)

1. Gli effetti del presente decreto decorreranno dal trentesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 24 luglio 2013/1712 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Antonella Mularoni – Denis Amici

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Gian Carlo Venturini